



Camera di Commercio
Frosinone



Registro delle Imprese

START-UP INNOVATIVE
INCUBATORI CERTIFICATI

Note aggiornate al 25.08.2017

(D.L. 179/12, conv. con L. 221/12 – D.L. 76/13, conv. con L. 99/13)

L'impresa start-up innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti **requisiti** (art. 25, comma 2, D.L. 179/2012):

~~a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci (abrogato dall'art. 9, c. 16, D.L. 76/13, in vigore dal 28 giugno 2013);~~

b) è costituita da non più di sessanta mesi;

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede **almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:**

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in

possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche (c.d. **start-up turismo**, art. 11-bis D.L. 83/2014).

Sono **start-up a vocazione sociale** (art. 25, comma 4, D.L. 179/2012) le start-up innovative che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ⁽¹⁾.

Nel caso in cui venga dichiarato il possesso del requisito di cui al suddetto punto 1) della lettera h) (*spese in ricerca e sviluppo*), **qualora l'impresa sia di nuova costituzione o comunque non abbia ancora depositato il primo bilancio** presso la Camera di Commercio, gli importi relativi dovranno essere attestati dal legale rappresentante attraverso una dichiarazione in cui sia riportata la **previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo** che la start-up innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività; così facendo, egli si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per le spese in ricerca e sviluppo effettivamente sostenute dalla start-up innovativa.

Nel caso, invece, in cui venga dichiarato il possesso del requisito di cui al punto 2) della lettera h) (*percentuale di dipendenti qualificati*), il Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota n. 147538 del 22 agosto 2014, ha precisato che, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, **l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo"**. In altri termini il legislatore non pone alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale "qualificato" con la società. Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. **Tuttavia la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall'altra "impiego"**. Pertanto se i soci amministratori (*o anche non amministratori, ndr*), sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o "a qualunque titolo"), nulla osta a che risulti verificata la previsione dell'art. 25, comma 2, lett. h), n. 2, del D.L. 179/2012. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l'amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

Le start-up innovative sono iscritte in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa è attestata mediante apposita autocertificazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del Registro delle Imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni (art. 25, comma 12, D.L. 179/2012):

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle Imprese, con autocertificazione di veridicità;
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Le società cooperative, per le quali l'elenco dei soci non è stato mai depositato, all'atto dell'iscrizione nella sezione speciale start-up innovative nonché, qualora intervengano successivamente delle variazioni, in occasione dell'aggiornamento semestrale ex comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, devono depositare, in allegato al modulo S1 o S2, un modulo S, contenente l'elenco dei soci, compilato con le modalità standard, e quindi sia nella parte "persone fisiche/giuridiche" (ad ogni socio corrisponde una "nuova occorrenza"), sia nella parte relativa al capitale della cooperativa ed alla quota in possesso di ciascuno dei soci. Se nella compagine sociale ci sono fiduciarie e/o holding, nel modulo S andranno indicati i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiducianti (soci effettivi) dovranno essere indicati in una dichiarazione da allegare in formato pdf/A con codice documento 98 (*documento ad uso interno*), in cui sia precisato "Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio ... [indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario". I titolari delle partecipazioni nelle holding (se si tratta di holding non iscritte nel registro delle imprese italiano) dovranno invece essere indicati nel riquadro 32, codice 033, del modulo S2, ovvero in una specifica dichiarazione da allegare in formato pdf/A con codice documento D31. Non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte nel registro delle imprese italiano.

Nel caso in cui si intenda qualificare l'impresa come start-up innovativa a vocazione sociale, nell'autocertificazione occorre inoltre:

- dichiarare di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indicare tale/i settore/i;
- dichiarare di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- impegnarsi a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

In particolare, l'impegno citato all'ultimo punto si sostanzia nella redazione di un "Documento di descrizione di impatto sociale", da compilare secondo le indicazioni fornite in un'apposita guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e da trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente con cadenza annuale.

Il citato "Documento di descrizione di impatto sociale" deve essere allegato all'autocertificazione del possesso dei requisiti di start-up innovativa, da produrre al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro e, a partire dall'anno successivo, in occasione della comunicazione annuale di conferma dei requisiti prevista ai sensi dell'art. 25, comma 15, del D.L. 179/2012.

Le informazioni elencate all'art. 25, comma 12, del D.L. 179/2012, debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, mediante comunicazione al registro delle imprese (art. 25, comma 14, D.L. 179/2012). In caso di omissione o ritardo nell'adempimento di AGGIORNAMENTO delle informazioni di start-up innovativa, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa attesta inoltre il mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 2 dell'art. 25 del D.L. 179/2012 (c.d. CONFERMA), e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 25, comma 15, D.L. 179/2012).

Come precisato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 141293/2016, il deposito del bilancio rappresenta *condicio sine qua non* per la redazione della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti prevista al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012.

Ne consegue che la dichiarazione presentata in assenza di bilancio depositato deve considerarsi *tamquam non esset*.

Altro corollario della citata nota ministeriale è che la start-up innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione nella sezione speciale, purché abbia chiuso il primo esercizio. Così, ad esempio, una start-up innovativa iscritta alla sezione speciale nel corso del 2016, che abbia chiuso il primo esercizio il 31 dicembre 2016, deve presentare l'autocertificazione dal 2017 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2016*). Qualora invece chiuda il primo esercizio il 31 dicembre 2017, dovrà presentare l'autocertificazione dal 2018 (*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2017*).

L'impresa start-up innovativa è sempre tenuta a precisare, nella nota integrativa al bilancio, la destinazione degli utili nonché, qualora intenda avvalersi del requisito delle spese in ricerca e sviluppo di cui al n. 1 dell'art. 25, comma 2, lettera g), del D.L. 179/12, le spese sostenute per ricerca e sviluppo, precisandone l'ammontare.

Allorché l'impresa start-up innovativa possa però considerarsi come micro-impresa ai sensi del D.Lgs. 139/2015, art. 6, c. 13, essa, come ritenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico nella nota prot. 50195/2017, potrà presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-impresе, con esonero quindi dalla redazione della nota integrativa, riportando le informazioni relative alla destinazione degli utili nella sezione "Altre informazioni" e, qualora intenda avvalersi del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, quelle relative alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, incluso il loro ammontare, in calce allo stato patrimoniale.

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Nel caso invece di mancato deposito della suddetta dichiarazione di conferma, come pure in caso di perdita dei requisiti, la start-up innovativa è cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

In ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è previsto che la dichiarazione semestrale di aggiornamento di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/12, che scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale (*generalmente entro il 30 giugno*), possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti (c.d. conferma) prevista dal comma 15 del citato art. 25 del D.L. 179/12 (*che va resa entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, al più tardi entro il 30 luglio*). Per evitare di incorrere nella sanzione comminata per il ritardato aggiornamento, l'adempimento congiunto deve essere però effettuato nel termine del 30 giugno.

La start-up innovativa, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.

Da ultimo, qualora la società start-up innovativa perda *in itinere* uno dei requisiti costitutivi della fattispecie (*superi, ad esempio, i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, distribuisca gli utili, o si costituisca su una piattaforma multilaterale di negoziazione*), mantenendo però i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, ad essa è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme. L'impresa potrà quindi esercitare la richiesta di cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiedere contestualmente l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, migrando da un regime agevolativo all'altro e tutelando i benefici compatibili.

⁽¹⁾ **D.Lgs. 155/06, art. 2, c. 1:** *“Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:*

*a) **assistenza sociale**, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;*

*b) **assistenza sanitaria**, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;*

*c) **assistenza socio-sanitaria**, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;*

*d) **educazione, istruzione e formazione**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;*

*e) **tutela dell'ambiente e dell'ecosistema**, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

*f) **valorizzazione del patrimonio culturale**, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*g) **turismo sociale**, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;*

*h) **formazione universitaria e post-universitaria**;*

*i) **ricerca ed erogazione di servizi culturali**;*

*l) **formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;*

*m) **servizi strumentali alle imprese sociali**, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale”;*

*m-bis) **cooperazione allo sviluppo**.*

INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE

(D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012 – D.M. 22.12.2016)

L'incubatore di start-up innovative certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea (SE), residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui oggetto sociale concerne in modo prevalente il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative, e attività correlate relative al trasferimento tecnologico e ai processi di ricerca, sviluppo e innovazione, mediante l'offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di consulenza, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti (art. 25, comma 5, D.L. 179/2012):

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del c. 7 dell'art. 25 del D.L. 179/2012.

Per le società costituite da meno di due esercizi, il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e), può essere ottenuto mediante avvalimento dell'attività di incubazione fisica di start-up innovative maturata da società o altri enti cui siano legate da un rapporto di conferimento, fusione, scissione, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. Alla stessa attività di incubazione di start-up può fare riferimento solo un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, resa con l'apposito modulo di domanda in formato elettronico di cui all'art. 2 del D.M. 22.12.2016, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alla tabella A dell'allegato al citato decreto.

Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese con l'apposito modulo di domanda in formato elettronico di cui all'art. 2 del D.M. 22.12.2016, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alla tabella B dell'allegato al citato decreto, con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;
- g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Ai fini del riconoscimento, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 35 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 50 ai sensi della tabella B di cui all'allegato al D.M. 22.12.2016.

Gli incubatori di start-up innovative certificati sono iscritti nella stessa sezione speciale del Registro delle Imprese prevista per le start-up innovative.

Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione dell'incubatore certificato è attestata mediante apposita autocertificazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione (art. 25, comma 13, D.L. 179/2012):

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Le informazioni elencate all'art. 25, comma 13, del D.L. 179/2012, debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi, mediante comunicazione al registro delle imprese (art. 25, comma 14, D.L. 179/2012). In caso di omissione o ritardo nell'adempimento di AGGIORNAMENTO delle informazioni, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'incubatore certificato attesta inoltre il mantenimento del possesso dei requisiti (c.d. CONFERMA), in conformità ai parametri stabiliti dall'allegato al D.M. 22.12.2016, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 25, comma 15, D.L. 179/2012).

L'incubatore certificato è tenuto a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, un incubatore iscritto alla sezione nel corso del 2016 deve presentare l'autodichiarazione dal 2017 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2016).

In caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di conferma dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, all'impresa verrà comminata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c..

Nel caso invece di mancato deposito della suddetta dichiarazione di conferma, come pure in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 5, del D.L. 179/2012, l'incubatore certificato è cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria.

In ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, è previsto che la dichiarazione semestrale di aggiornamento di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.L. 179/12, che scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale (*generalmente entro il 30 giugno*), possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti (c.d. conferma) prevista dal comma 15 del citato art. 25 del D.L. 179/12 (*che va resa entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, al più tardi entro il 30 luglio*). Per evitare di incorrere nella sanzione comminata per il ritardato aggiornamento, l'adempimento congiunto deve essere però effettuato nel termine del 30 giugno.

L'incubatore certificato, dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.